

Insurance Recovery & Resolution Directive (IRRDR)

Market Insight

kpmg.com/it



01 - Introduzione



La banca dati EIOPA riporta 219 casi di fallimenti e situazioni di difficoltà finanziaria in ambito assicurativo nel periodo 1999-2021, segnalati a livello individuale di singola Compagnia, indipendentemente dal fatto che si riferiscano ad assicuratori autonomi o ad assicuratori appartenenti ad un Gruppo.

EIOPA

Cosa succede nell'eventualità che una Compagnia di Assicurazione fallisca? Quali sono le conseguenze a cui vanno incontro gli assicurati? Quali, invece, le ripercussioni sul mercato finanziario? E cosa succede se a fallire è un Gruppo che opera in più stati e in più giurisdizioni?

In un contesto economico segnato dalla crisi finanziaria del 2008 e dagli effetti della pandemia Covid-19, molti sono i punti di intervento emersi nel contesto economico-finanziario. Tra questi si evidenzia in particolare la necessità di sviluppare un framework solido - che sia in grado di gestire situazioni critiche anche in caso di strutture con organizzazioni complesse - e comune al mercato Europeo - capace, quindi, di armonizzare le diverse legislazioni nazionali.

Se in ambito bancario a fare da apripista a quest'esigenza è stata la direttiva Europea n. 2014/59/UE (c.d. Banking Recovery and Resolution Directive, BRRD) che ha introdotto in tutti i paesi europei regole armonizzate per prevenire le crisi delle banche e delle imprese di investimento, il 22 settembre 2021 la Commissione Europea ha pubblicato una prima proposta di direttiva sul Insurance Recovery & Resolution Directive (IRRDR) con l'obiettivo di sfruttare le sinergie dell'esperienza decennale maturata nel settore bancario e, allo stesso tempo, fornire un framework regolamentare proporzionato e calibrato sul settore assicurativo.

L'entrata in vigore della direttiva è prevista nel corso 2024; l'iter di costruzione del nuovo framework normativo risulta tutt'ora in corso. Pertanto, gli anni successivi saranno cruciali per la finalizzazione e l'attuazione di un framework solido di Recovery e Resolution per il settore assicurativo.

02 – L'evoluzione del contesto normativo

Il tema della creazione di un regime di risanamento e risoluzione comune ed efficace per il settore assicurativo era stato già affrontato dall'FSB (Financial Stability Board) a partire dal 2014, dall'ESRB (European Systemic Risk Board) a partire dal 2017 e dalla IAIS (International Association of Insurance Supervisors) nel 2019.

Cruciale punto di svolta nel quadro normativo è il primo parere di EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority), redatto su propria iniziativa nel luglio 2017 sulla necessità di istituire un framework normativo anche a livello europeo.

In seguito, nel 2020, su richiesta della Commissione Europea, EIOPA pubblica un secondo parere basato su consultazioni pubbliche sull'armonizzazione dei quadri di risanamento e risoluzione per gli assicuratori degli Stati membri.

In questo contesto, la Commissione Europea pubblica il 22 settembre 2021 la Proposta di Insurance Recovery & Resolution Directive, mentre il 20 dicembre 2022 il Consiglio Europeo concorda un mandato negoziale in merito alla direttiva IRRD.

A ulteriore supporto delle proprie considerazioni, EIOPA ha successivamente pubblicato due Staff Paper (il 6 luglio e il 10 novembre 2022) e un documento di follow-up del primo report con l'obiettivo di chiarire alcuni aspetti del nuovo framework normativo, ribadire la propria posizione favorevole al testo proposto dalla Commissione ed effettuare un'analisi comparativa tra la proposta IRRD e la direttiva BRRD.



Sebbene vi siano diverse questioni tecniche che potrebbero essere oggetto di dibattito (ad esempio sul funzionamento pratico degli strumenti), l'EIOPA è generalmente d'accordo con la proposta, che è pienamente allineata agli standard internazionali

EIOPA

Il 18 luglio 2023, poi, la Commissione per gli Affari Economici e Monetari del Parlamento Europeo ha approvato il rapporto sulla proposta di Direttiva sul Risanamento e sulla Risoluzione delle assicurazioni (IRRD), pur proponendone alcune modifiche al testo.

All'approvazione del Parlamento Europeo e a quella del Consiglio Europeo è seguita la c.d. "fase di Trilogo", iniziata il 19 settembre 2023, in cui dovrà essere raggiunto un compromesso fra i testi delle due istituzioni con il supporto attivo della Commissione. Una volta raggiunto il consenso sull'articolato, il testo definitivo sarà poi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e, entro 18 mesi, dovrà essere recepito negli ordinamenti nazionali.



03 – Gli obiettivi

I principali obiettivi della Direttiva IRRD possono essere riassunti come segue:

- Garantire la **protezione dei contraenti**: le attività, i servizi e le operazioni svolti dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione che non possono essere sostituiti facilmente entro un termine ragionevole e a costi ragionevoli, devono essere considerate funzioni essenziali delle quali ne deve essere assicurata la prosecuzione.
- Garantire la **stabilità finanziaria**: è necessario garantire la continuità delle funzioni essenziali delle imprese di assicurazione o di riassicurazione in dissesto o di quelle a rischio di dissesto, riducendo al minimo, allo stesso tempo, le ripercussioni sull'economia e sul sistema finanziario.
- Fornire un **framework armonizzato a livello europeo**: alcuni Stati membri hanno già introdotto obblighi nazionali relativi al risanamento e alla risoluzione delle imprese di assicurazione in dissesto. Tuttavia, l'assenza di condizioni, poteri e procedure comuni in tutta l'Unione Europea potrebbe creare barriere al buon funzionamento del mercato interno e ostacolare la cooperazione tra autorità nazionali nella gestione di gruppi transfrontalieri.
- **Proteggere i fondi pubblici**: le autorità dovrebbero essere implicate nella fase preventiva e sin dalle fasi iniziali nel processo di gestione della crisi, al fine di evitare l'eventualità di dover utilizzare fondi pubblici nel risanamento o nella risoluzione di un'impresa di assicurazione o riassicurazione.



04 – IRRD – Cosa aspettarsi

Si elencano di seguito i principali elementi di novità introdotti dalla proposta di Direttiva IRRD.

Preparazione

Ciascuno Stato Membro è chiamato a individuare una Autorità di Risoluzione designata all'interno di Banche centrali nazionali, Ministeri competenti o Autorità amministrative pubbliche. Tale autorità sarà abilitata ad applicare gli strumenti di risoluzione e a esercitare i poteri di risoluzione.

La Direttiva si applica a tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione stabilite nell'Unione Europea.

Risanamento

In particolare, le imprese individuali o facenti parte di un gruppo sono soggette alla redazione di **Piani Preventivi di Risanamento** se soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

- Il rapporto tra i premi lordi contabilizzati per le attività Non-Vita o le riserve tecniche lorde per le attività Vita dell'impresa rappresenta almeno il 3% sul totale di tali grandezze all'interno dello Stato Membro.
- L'impresa svolge attività transfrontaliere significative.

Tuttavia, in considerazione del principio di proporzionalità, le Autorità di Risoluzione possono applicare a specifiche imprese di assicurazione e riassicurazione obblighi semplificati in termini di contenuto, tempistiche e livello di dettaglio utilizzati per la valutazione.

I Piani Preventivi di Risanamento hanno l'obiettivo di riassumere le misure che l'impresa interessata deve adottare per ripristinare la propria situazione finanziaria qualora la stessa sia deteriorata in modo significativo.

Tale attività trova riscontro nel fatto che, ciascun'impresa, nella maniera più consona e realistica rispetto alle proprie specificità, individua le aree maggiormente impattate in caso di criticità rispetto ad una serie di scenari di grave stress macroeconomico e finanziario e adotta misure correttive individuate per mezzo di specifici indicatori qualitativi e quantitativi.

Risoluzione

Le Autorità di Risoluzione sono, invece, tenute a predisporre i **Piani di Risoluzione** da impostare in base al modello di business, al profilo di rischio e al probabile impatto del dissesto sui contraenti.

Al fine di definire il perimetro delle imprese soggette alla redazione, il Parlamento Europeo propone un approccio risk-based ovvero che tutte le imprese che svolgono funzioni con impatto sul sistema finanziario o sull'economia reale siano sottoposte al Piano di Risoluzione.

Tuttavia, rientrano nel perimetro almeno le cinque imprese più rilevanti¹ dei mercati Vita e Non-Vita di ciascun Stato Membro.

Le condizioni per essere sottoposti a procedure di risoluzione prevedono che l'impresa si trovi in dissesto, rischi di fallire senza che vi siano prospettive che possano scongiurarne il fallimento (c.d. "Failing or Likely to Fail") e, più in particolare, quando si verificano le seguenti condizioni:

- Violazione dell'MCR.
- Violazione degli obblighi previsti dalle disposizioni legislative per l'autorizzazione a operare.
- Incapacità di ripagare il proprio debito o altre passività.
- Necessità di sostegno finanziario pubblico straordinario.

Nell'ottica di risoluzione dell'impresa, l'Autorità di Risoluzione ha a disposizione strumenti ad hoc previsti per il settore assicurativo e riassicurativo. In particolare:

- **Solvent run-off:** viene revocata l'autorizzazione a stipulare nuovi contratti e, congiuntamente, si assicura il regolare proseguimento delle attività durante il run-off fino alla liquidazione.
- **Separazione di attività e passività:** le attività, i diritti o le passività di un'impresa soggetta a risoluzione sono ceduti a una o più società veicolo per la gestione degli stessi.
- **Vendita dell'attività di impresa:** le attività, i diritti, le passività, le azioni e altri titoli di proprietà o una parte di essi sono commercializzati in trasparenza e in assenza di conflitto d'interesse.
- **Impresa Ponte:** le attività, i diritti o le passività di un'impresa soggetta a risoluzione sono ceduti ad un'impresa-ponte interamente o parzialmente di proprietà di una o più autorità pubbliche e costituita ad hoc.
- **Svalutazione o conversione del capitale:** consente di cancellare le azioni o altri titoli di proprietà degli azionisti esistenti per trasferirli a creditori.

05 – La IRRD sta arrivando – Siete pronti?

Davanti agli elementi di novità che verranno introdotti dalla IRRD, in attesa del consolidamento del framework normativo di riferimento, risulterà di focale importanza per le imprese ed i gruppi assicurativi farsi trovare preparati, iniziando ad investire tempo e risorse nella fase di pre-attuazione.

Facendo leva sulla decennale esperienza maturata nell'ambito bancario con la BRRD è possibile, infatti, anticipare le richieste normative e cogliere l'opportunità di giocare d'anticipo rispetto al mercato.

In questo contesto, risulta fondamentale sfruttare le sinergie con l'esistente framework di Risk/Crisis

¹ In termini di Premi Lordi Contabilizzati (Non Vita) e Riserve Tecniche Lorde (Vita).

Management (e.g., Piano di Emergenza) al fine di stabilire un sistema di governance solido e un processo che si adatta alle nuove esigenze dei regolatori.

Al fine di redigere un Piano Preventivo di Risanamento affidabile, è necessario iniziare da una valutazione diagnostica della situazione dell'impresa e quanto previsto dalla normativa, per identificare le principali soluzioni da applicare e la pianificazione di risorse e tempistiche necessarie.

Sarà obiettivo dell'impresa costruire un'infrastruttura IT solida, flessibile e interconnessa con i diversi uffici coinvolti. All'interno del Piano, bisognerà includere indicatori qualitativi e quantitativi forward-looking, early warning signals e trigger points calibrati sulle specificità e la propensione al rischio della compagnia, definire soglie degli stessi valutate in scenari di stress macroeconomici e finanziari e monitorarli nel tempo al fine di individuare preventivamente situazioni di crisi.

Altresì importante risulterà definire opzioni e strumenti di risanamento ampi e credibili in modo da rispecchiare tutti i possibili scenari realisticamente prevedibili con l'obiettivo di ripristinare nel minor tempo possibile la situazione di normalità.

Il Piano Preventivo di Risanamento dovrà includere, inoltre, un piano di comunicazione con i media e con il pubblico in caso di crisi.

Infine, sarà necessario garantire una comunicazione aperta con le autorità di vigilanza al fine di gestire con flessibilità le eventuali richieste di integrazione/modifica all'interno del piano stesso.

D'altro canto, al fine di supportare l'Autorità di Risoluzione alla predisposizione del Piano di Risoluzione, si rende necessario:

- Effettuare una valutazione diagnostica e d'impatto delle azioni di risoluzione sulla struttura organizzativa.
- Identificare le funzioni critiche al fine di garantire la continuità operativa in ogni caso.
- Effettuare analisi critiche e di supporto al fine di rispondere alla richiesta di informazioni da parte dell'Autorità di Risoluzione.
- Garantire una comunicazione aperta con le Autorità coinvolte al fine di rispondere in maniera tempestiva alle eventuali richieste sollevate sottoforma di lettere di feedback e analisi comparative.

In tale ottica le imprese di assicurazione e di riassicurazione hanno l'opportunità di avviare proattivamente approfondimenti e analisi finalizzate a identificare gli impatti ed a creare le basi su cui recepire i requisiti regolamentari.

Si rende necessario garantire, allo stesso tempo, un continuo monitoraggio dell'evoluzione normativa e delle pratiche di mercato che si andranno a sviluppare e consolidare.

Contacts

KPMG in Italy



Matteo Ialenti
Partner
Regulatory & Risk Advisory,
Actuarial Services
KPMG Advisory S.p.A.
E: mialenti@kpmg.it



Antonio Papa
Partner
Regulatory & Risk Advisory,
Actuarial Services
KPMG Advisory S.p.A.
E: apapa@kpmg.it

kpmg.com/it/socialmedia



Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità specifiche. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.

© 2023 KPMG Advisory S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

KPMG in Italy | Data pubblicazione: novembre 2023